


REALIZZAZIONE/USO DI PASSO CARRABILE

Cos'è un passo carrabile

Per passo carrabile si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Si deve considerare come veicolo qualsiasi macchina che circola sulle strade guidata dall'uomo (non rientrano nella definizione di veicolo i carrelli spesa o quelli per uso di bambini o di invalidi, anche se asserviti da motore).


I passi carrabili si distinguono in base alla loro morfologia in:

A) Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale.



Passi carrabili con manufatto

B) Passi carrabili privi di manufatto, a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).




Passi carrabili privi di manufatto

Realizzare correttamente un nuovo accesso carrabile:

Chiunque apre un nuovo accesso per veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato mediante opere edilizie (muretti, pilastri, ecc..), deve ottenere, prima di richiedere la Concessione di passo carrabile, l'Autorizzazione Edilizia presentando l'apposita istanza.

Il nuovo passo carrabile deve rispondere alle seguenti caratteristiche:


- ❖ Nei centri abitati l'accesso deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli. Sono da considerare come intersezioni anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione.




- L'accesso deve essere in ogni caso visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada sulla quale si apre l'accesso stesso (considerare sempre lo spazio di arresto di un autocarro su strada bagnata che risulta: ml. 8,68 a 30 Km/h; ml. 15,43 a 40 Km/h; ml. 24,11 a 50 Km/h; ml. 47,26 a 70 Km/h; ml. 78,13 a 90 Km/h);

- Qualora l'accesso alla proprietà laterale sia destinato anche a notevole transito pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, deve essere arretrato l'elemento di chiusura allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata (ml. 4,50 per le autovetture). La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata.

All'arretramento si può derogare utilizzando un sistema di apertura automatico con comando a distanza nel caso di obiettive impossibilità costruttive, per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata o per accessi su strade senza sfondo o comunque con traffico estremamente limitato;



Distanza di visibilità del passo carrabile



Arretramento dell'elemento di chiusura del passo carrabile

- L'area alla quale si accede deve essere idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli (sono quindi escluse le vetrine e gli sporti dei negozi od i vani scale);
- La larghezza dell'accesso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo passo carrabile.
- L'accesso carrabile non deve coincidere con attraversamenti pedonali o ciclabili.
- La realizzazione dell'accesso non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali.
- Nelle strade extraurbane gli accessi devono essere realizzati a distanza non inferiore a 100 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.
- Nelle strade extraurbane l'accesso deve essere realizzato con materiali tali da evitare apporto di detriti di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Devono essere pertanto pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a metri 50 a partire dal margine della carreggiata stradale da cui si diramano.

La Concessione di passo carrabile:

La Concessione di passo carrabile può essere un atto con validità permanente o temporanea ed è obbligatorio per tutti gli accessi individuati da appositi manufatti; implica il pagamento di una tassa annuale per l'occupazione del suolo pubblico determinata in base alla superficie risultante dall'ampiezza dell'accesso (arrotondata al metro superiore) per una profondità convenzionale di ml. 1,00.

In caso di mancato pagamento della tassa la Concessione decade ed il titolare ha l'obbligo di restituire l'atto ed il relativo cartello ripristinando la sede stradale così da eliminare la possibilità di accesso carrabile.

La Concessione comprende anche l'apposito cartello che collocato sull'accesso indica il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, istituito limitatamente per l'ampiezza del passo carrabile.

Per gli accessi privi di manufatto la Concessione è invece facoltativa ed il divieto di sosta sull'accesso vige solamente se l'interessato ha richiesto ed ottenuto la Concessione esponendo l'apposito cartello.

Il titolare della Concessione è sempre tenuto a comunicare tempestivamente al Comune gli eventuali cambiamenti di destinazione d'uso dell'autorimessa e/o spazio aperto adibito al transito e ricovero dei veicoli.

La Concessione di passo carrabile è rilasciata, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario. Il Comune è l'Ente competente al rilascio della Concessione anche per le strade private aperte al pubblico transito.

Ottenere la Concessione di un nuovo passo carrabile:

Per ottenere la Concessione di un nuovo passo carrabile occorre presentare l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo e con firma in originale, al Protocollo Generale del Comune.

La Concessione di passo carrabile può essere richiesta dal proprietario, locatario, legale rappresentante o titolare della società/ditta di cui al fondo od edificio su cui grava l'accesso. Per i condomini la Concessione può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.

Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:

- Le generalità complete del richiedente;
- Il numero di codice fiscale del richiedente;
- La partita I.V.A dell'eventuale società o Ditta;
- L'esatto indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso;
- La larghezza esatta in metri lineari dell'accesso;
- Gli estremi dell'eventuale titolo autorizzativo ai fini edilizi per la realizzazione dell'accesso.

Regolarizzare un passo carrabile esistente:

Quando un accesso già esistente è caratterizzato dalla presenza di manufatti ma risulta privo della relativa Concessione, è soggetto a regolarizzazione previa presentazione della richiesta al Comune da far pervenire, in bollo e con firma in originale, al Protocollo Generale del Comune.

Per ottenere eventuali deroghe alle distanze da rispettare dalle intersezioni occorre dimostrare l'esistenza dell'accesso in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo Codice della Strada indicando nella domanda gli estremi del titolo autorizzativo ai fini edilizi utilizzato per la realizzazione dell'accesso (rilasciato in data antecedente al 01 gennaio 1993) oppure allegando copia di una cartella esattoriale riferita all'accesso attestante il pagamento della tassa di passo carrabile in data antecedente al 01 gennaio 1993. Per tutti gli accessi realizzati successivamente al 01 gennaio 1993 non sono ammesse deroghe alle suddette distanze.

Subentrare ad una Concessione di passo carrabile:

Qualora occorra modificare l'intestatario di una Concessione di passo carrabile, ovvero assegnare alla Concessione esistente un nuovo nominativo (per trasferimento di proprietà, decesso dell'intestatario, variazione del locatario, ecc.), si deve presentare apposita domanda di subentro al Comune da far pervenire al Protocollo Generale del Comune.

Modificare una Concessione di passo carrabile:

Ogni modifica del passo carrabile comporta una modifica della relativa Concessione rilasciata.

Qualora occorra modificare la larghezza di un passo carrabile mediante opere edilizie (muretti, pilastri, ecc.), si deve ottenere, prima di richiedere la modifica della Concessione, l'Autorizzazione Edilizia presentando l'apposita istanza al Settore 7 - Edilizia Privata della Città di Poggio Mirteto (per l'edilizia residenziale) od al S.U.A.P. (per l'edilizia produttiva, direzionale o commerciale).

Una volta ottenuto il nulla-osta all'esecuzione dei lavori, ma prima della loro esecuzione, occorre richiedere la variazione della relativa Concessione presentando l'apposito modello di domanda al Comune da far pervenire al Protocollo Generale del Comune.

Le modalità di compilazione del modello di richiesta di modifica sono le stesse di quelle dei modelli di nuove Concessioni purché venga indicato anche il numero della Concessione da modificare.

Revocare una Concessione di passo carrabile:

La revoca di una Concessione di passo carrabile individuato da apposito manufatto stradale comporta la eliminazione della possibilità di accesso con veicoli dall'area ad uso pubblico all'area ad uso privato e viceversa. Non possono essere pertanto revocate Concessioni di passo carrabile qualora permangano gli

elementi fisici (sbassamento od interruzione del marciapiede, attraversamento di percorso pedonale, ecc..) che ne hanno comportato il rilascio.

Per richiedere la revoca di una Concessione di passo carrabile occorre presentare l'apposito modello di domanda al Comune da far pervenire con firma in originale di tutti gli intestatari, al Protocollo Generale del Comune.

La revoca viene concessa entro 60 giorni dalla richiesta. Nel caso di revoca accettata, l'interessato, dopo il ricevimento di apposita comunicazione che ne stabilirà anche le modalità di ripristino del marciapiede, dovrà eseguire, a propria cura e spesa, i lavori previsti, e quindi dopo apposita verifica della regolare esecuzione del ripristino da parte dei tecnici del settore Viabilità, dovrà presentarsi presso l'Ufficio Tributi, consegnando la Concessione in originale oggetto di revoca ed il relativo cartello di passo carrabile.

Ripristinare un marciapiede per revocare un passo carrabile

Per revocare una Concessione di passo carrabile occorre in primo luogo eliminare tutte le eventuali opere che consentono il transito veicolare sui percorsi pedonali. In particolare si deve procedere a ripristinare i marciapiedi eliminando eventuali scivoli od interruzioni prima di richiedere la revoca della Concessione di passo carrabile. Per eseguire tali lavori di ripristino occorre ottenere una Autorizzazione di alterazione del suolo pubblico presentando l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire con firma in originale al Protocollo Generale del Comune.

L'Autorizzazione al ripristino del marciapiede può essere richiesta dal titolare, cointestatario, erede o delegato con delega sottoscritta dal titolare della Concessione di passo carrabile. L'Autorizzazione per il ripristino del marciapiede implica il pagamento di una tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico commisurata ai metri quadri ed ai giorni occorrenti all'esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne le precauzioni e la segnaletica di cantiere da utilizzare nel corso dei lavori sono da seguire le disposizioni in materia dettate dal vigente Codice della Strada e descritte nella pagina "Manomissione del suolo pubblico".

Il cartello di passo carrabile:

Ogni cartello che deve essere collocato all'accesso indicato nell'atto si riferisce ad un solo accesso. Il cartello è in alluminio, ha forma rettangolare di dimensioni cm. 45 x cm. 25 ed è coperto da una apposita pellicola rifrangente.

Sul cartello, come descritto nel vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è riportato il segnale di divieto di sosta, il numero e l'anno di rilascio della Concessione di passo carrabile.

Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente sul lato dell'accesso oggetto della Concessione e per la sola larghezza del passo carrabile.

In presenza del cartello di passo carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante l'accesso. Non è consentito anche al titolare della Concessione di sostare od occupare l'area con qualsiasi elemento.


L'installazione del cartello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Deve essere collocato al limite tra l'area ad uso pubblico e l'area ad uso privato, così da essere visibile dalla carreggiata stradale;
- Deve essere collocato ad un'altezza da terra non inferiore a ml. 0,60 e non superiore a ml. 2,20;
- Non deve essere collocato su elementi mobili come cancelli, porte o catene, che se aperti non consentono di osservare il segnale;
- Non deve essere occultato, anche se in parte, da siepi, colonne od altri elementi;

Il cartello deve essere mantenuto in perfetta efficienza dal titolare la Concessione, rimuovendo eventuali adesivi od imbrattamenti. In caso di deterioramento, smarrimento o furto del cartello il titolare della Concessione dovrà provvedere alla sostituzione.

Delimitare con segnaletica orizzontale un passo carrabile

Quando un passo carrabile ricade su una strada dove la sosta è consentita ma non risulta tracciata la relativa segnaletica orizzontale, può essere evidenziato l'accesso sulla carreggiata con apposite strisce che delimitano il tratto soggetto a divieto di sosta. La segnaletica di delimitazione del passo carrabile consiste in due strisce in vernice bianca del tipo "spartitraffico", dello spessore di cm. 10,00 o cm. 12,00, con forma ad "L", tracciate lateralmente all'accesso ed aventi i bracci di lunghezza equivalente alla profondità dell'area di sosta.



Segnaletica di delimitazione del passo carrabile

Installare uno specchio per l'uscita da un passo carrabile:

Se l'uscita con veicoli dal passo carrabile risulta difficoltosa a causa della visuale coperta da elementi fissi (edifici, alberature, siepi, ecc...) è possibile installare uno "specchio parabolico" sull'opposto lato stradale del tipo normalmente utilizzato per la circolazione veicolare.

Per installare lo specchio parabolico occorre ottenere l'Autorizzazione comunale dell'Ufficio competente per la viabilità.

L'Autorizzazione è sempre subordinata al possesso della Concessione di passo carrabile indipendentemente dalla morfologia dell'accesso.

L'onere per l'acquisto e dell'installazione dello specchio parabolico è a totale cura e spesa del richiedente che ha ottenuto il parere favorevole alla sua installazione. Lo specchio dovrà essere conforme al Codice della Strada in vigore e deve essere installato ove l'Ufficio competente, anche su consiglio del Comando della P.M. lo ritenga più opportuno ai fini della sicurezza per la circolazione stradale e pedonale.

Difficoltà nell'accesso alla proprietà privata nelle strade a senso unico

Conformemente al disposto del comma 4 dell'art. 157 del Codice della Strada vigente, nelle strade urbane a senso unico di marcia l'utente che abbia ottenuto la concessione del passo carrabile ma trovi difficoltà ad accedere alla proprietà privata a causa della presenza di stalli di sosta sul lato opposto della carreggiata, NON può richiedere la eliminazione di alcuno stallo per avere uno spazio di manovra più ampio se lo spazio rimanente per il transito sulla corsia sia maggiore od uguale a 3 metri. In taluni casi l'utente potrà solo intervenire sulla proprietà privata allargando il proprio accesso od arretrando la recinzione ecc.
